

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 6 AGOSTO 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì sei del mese di agosto, alle ore 14.34 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) MASELLI MASSIMILIANO | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) PALAZZO ELENA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) REGIMENTI LUISA | “ |
| 4) CALVI ALESSANDRO | “ | 10) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 5) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 11) RINALDI MANUELA | “ |
| 6) GHERA FABRIZIO | “ | | |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera e Maselli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Calvi, Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Palazzo e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collegano in videoconferenza gli Assessori Baldassarre e Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 669

OGGETTO: Revoca della Dgr n. 447/2015 e della Dgr n. 1247/2025. Definizione delle tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 2 maggio 2018 n. 14 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- l’Atto di Organizzazione n. G15822 del 27 novembre 2023 di affidamento dell’incarico di dirigente dell’Area “Autorizzazione Accreditamento e Controlli” della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” alla dott.ssa Nadia Nappi;
- l’Atto di Organizzazione n. G15849 del 27/11/2024 di riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 21 maggio 2026, n. 395, di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Andrea Urbani;

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;
- il Regolamento Regionale n. 20 del 6 novembre 2019 concernente: “Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale”;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2015 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;
- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00008 del 10 febbraio 2011 e s.m.i. con il quale è stato approvato il testo integrato e coordinato denominato Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie ed è stato modificato l'allegato 1 al decreto del Commissario ad acta 90/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 7 novembre 2017 concernente “Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 recante: “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 10 luglio 2025 avente ad oggetto “Aggiornamento del "Programma Operativo 2024-2026 di prosecuzione del piano di rientro della Regione Lazio””;

VISTI, in particolare:

- la legge 12 novembre 2011 n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012) e in particolare l'art. 10 rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti”;
- il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”;
- la legge 18 dicembre 2025 n. 190 , “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025” e in particolare l'art. 1 comma 24, in modifica dell'art. 10, comma 4, lett. b) della LEGGE 12 novembre 2011 n. 183;
- la legge 11 gennaio 2018, n. 3, “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 9 settembre 2015, n. 447 concernente “*Revoca della Dgr n. 73/2008 e della Dgr n. 368/2013. Definizione delle tipologie di studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria*”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 18 dicembre 2025, n. 1247 concernente “*DGR 447/2015 – art. 10 bis della l.r. n 4/03 e s.m.i. Disposizioni integrative in ordine alla comunicazione di inizio, variazione e cessazione delle attività professionali appartenenti all'area sanitaria – non mediche*”;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 542809 del 22/06/2020 la Regione Lazio ha disciplinato e collocato le Società tra Professionisti (STP) all'interno del quadro normativo vigente;

PRESO ATTO che l'applicazione della DGR. n. 447/2015 ha rappresentato per la Regione Lazio, un'importante funzione di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle autorizzazioni sanitarie, fornendo un quadro di riferimento sistematico e uniforme in materia;

RILEVATO, nondimeno, che la prassi applicativa ha evidenziato taluni dubbi interpretativi in capo sia alle autorità di vigilanza che agli operatori di settore con particolare riguardo alla corretta riconduzione delle diverse fattispecie organizzative, alla declinazione dei requisiti minimi strutturali

e alla perimetrazione delle prestazioni soggette al regime autorizzativo;

RILEVATO che:

- la DGR n. 447/2015, in quanto antecedente la riforma introdotta con la Legge n. 3/2018, ha disciplinato le sole attività degli studi medici e odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria e non tutte le attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche;
- in carenza di specifici riferimenti normativi, per le attività professionali appartenenti all'area sanitaria - non mediche, sono state ritenute applicabili, in prima istanza, le disposizioni in ordine alla “comunicazione inizio attività” di cui alla richiamata DGR n. 447/2015;
- con Deliberazione di Giunta regionale del 18 dicembre 2025, n. 1247, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno fornire specifiche indicazioni, ad integrazione della D.G.R. n. 447/2015, in ordine alla “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*” di cui all'art. 4, comma 2-bis, della l.r. n. 4/2003, applicabili ai soli professionisti sanitari non medici iscritti nei rispettivi Ordini professionali che erogano prestazioni presso Studi professionali, in considerazione della peculiarità delle prestazioni rese e della necessità di assicurare uniformità interpretativa e operativa sul territorio regionale;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 4, comma 2 della L.r. n. 4/03, nel disciplinare le attività sanitarie soggette al rilascio del titolo di autorizzazione all'esercizio, disponeva che “*Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche*”;
- con L.r. n. 14 del 11 agosto 2021 è stato introdotto il co. 2 bis all'art. 4 della L.r. n. 4/03, che ha disposto: “*Lo svolgimento dell'attività professionale medica, odontoiatrica o sanitaria non ricompresa all'interno delle tipologie di cui al comma 2, presso studi, anche organizzati in società di professionisti o in forma associata o condivisa tra medici, odontoiatri e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali, è soggetta a comunicazione di inizio attività nel rispetto della normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali*”;
- per ultimo, l'art. 6, co. 1, lett. h) della L.r. n. 15 del 8/08/2025 ha introdotto, l'art. 10 bis alla L.r. n. 4/03 che, al fine di garantire la massima trasparenza e la tutela della salute dei cittadini, ha disposto, per tutte le attività sanitarie previste dall'art. 4 co. 2 bis “*l'obbligo di esporre al pubblico la comunicazione di inizio attività*”. La violazione di tale obbligo di esposizione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 12 comma 2 ter;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo provvedimento coordinato volto a definire e aggiornare con criteri di tassatività e univocità le fattispecie di esclusione dal regime autorizzatorio, al fine di garantire la certezza del diritto e l'armonizzazione delle prassi amministrative;

RITENUTO, altresì, che il mutato contesto normativo, caratterizzato dall'introduzione di nuove disposizioni legislative, dal riconoscimento di ulteriori professioni sanitarie e dall'affermazione di modelli organizzativi innovativi, renda necessario una revisione sistematica e uniforme della disciplina vigente e, conseguentemente, la revoca della D.G.R. n. 447/2015 e della DGR n. 1247/2025;

RITENUTO, pertanto:

1. di provvedere alla revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 9.9.2015;

2. di provvedere alla revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 18/12/2025;
3. di provvedere alla revoca di ogni altra disposizione contenuta in precedenti provvedimenti, atti o circolari in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;
4. di approvare il documento recante “*Le tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria*”, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
5. di prevedere, per le comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività riguardanti le professioni sanitarie non mediche, l'obbligo di trasmissione tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”;
6. di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale saranno resi disponibili i modelli che dovranno pervenire ai competenti uffici regionali via PEC, correttamente compilati e corredati del documento d'identità in corso di validità del Titolare o Legale Rappresentante del soggetto interessato per le comunicazioni di inizio/cessazione/aggiornamento attività, riguardanti le professioni sanitarie medica e odontoiatrica non soggette ad autorizzazione all'esercizio;

DATO ATTO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 9.9.2015;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 del 18/12/2025;
3. di revocare ogni altra disposizione contenuta in precedenti provvedimenti, atti o circolari in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;
4. di approvare il documento recante “*Le tipologie di studi professionali medici, odontoiatrici e altri esercenti professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali non soggetti ad autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria*”, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
5. di prevedere, per le comunicazioni di inizio/variazione/cessazione attività riguardanti le professioni sanitarie non mediche, l'obbligo di trasmissione tramite la piattaforma informatica disponibile all'indirizzo <https://bandiavvisi.regione.lazio.it/> denominata “*Comunicazione di inizio/variazione/cessazione attività delle professioni sanitarie non mediche*”;
6. di stabilire che con successivo provvedimento dirigenziale saranno resi disponibili i modelli che dovranno pervenire ai competenti uffici regionali via PEC, correttamente compilati e corredati del documento d'identità in corso di validità del Titolare o Legale Rappresentante del soggetto interessato per le comunicazioni di inizio/cessazione/aggiornamento attività, riguardanti le professioni sanitarie medica e odontoiatrica non soggette ad autorizzazione all'esercizio.

La mancata osservanza dell'obbligo di esposizione della comunicazione di inizio attività, prevista dall'art. 10 bis, comma 3 della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e s.m.i. comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 2 ter, della medesima Legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale

della Regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.